

Statuto dell'Associazione per la famiglia "I Baluardi"

CAPO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Articolo 1 Costituzione e Sede

1. E' costituita l'Associazione per la famiglia "I Baluardi" con sede nel comune di Lucca, in via Villa Altieri n.230 - Frazione San Donato.
2. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie per l'esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2 Carattere dell'Associazione

1. L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale. E' un'Associazione volontaria, indipendente, non confessionale, ispirata ai principi e ai valori cristiani, che ha come riferimento la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna.
2. L'Associazione opera senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
3. L'Associazione ha carattere nazionale; può esercitare l'attività in tutto il territorio della Repubblica Italiana.
4. L'Associazione agisce con competenza propria; può stipulare alleanze con altre organizzazioni o associazioni affini, può nominare delegati presso altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi e collaborare con altre istituzioni sia nazionali che internazionali. Può inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la realizzazione dei propri obiettivi e finalità.
5. L'Associazione è senza scopo di lucro.

Articolo 3 Durata dell'Associazione

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 Finalità e Obiettivi dell'Associazione

1. L'Associazione ha lo scopo di :
 - a) rafforzare la famiglia, intesa come cellula fondamentale della società, costituita dal matrimonio tra un uomo e una donna e di promuoverne i valori e tutelarne la dignità;
 - b) intervenire nei confronti di ogni tipo di unione stabile tra un uomo e una donna attraverso attività di tipo educativo, formativo, culturale e ricreativo e in tutte le altre attività direttamente connesse;

- c) promuovere i valori della dignità e dello sviluppo dell'individuo, sia esso uomo o donna, di ogni età, in tutti i suoi aspetti, siano essi educativi, formativi e ricreativi, civici e culturali, etici e morali, comunque del benessere materiale e spirituale e in tutti gli altri aspetti direttamente connessi.
2. In particolare l'Associazione intende organizzare e svolgere attività finalizzate a:
- a) Sviluppare la formazione genitori-figli, la convivenza e fortificazione familiare, l'educazione per la salute, l'economia familiare, la formazione e attività culturale, la partecipazione e l'integrazione nella comunità sociale; difendere e promuovere gli interessi della famiglia attraverso petizioni, studi e suggerimenti opportuni alle istituzioni pubbliche e alla società nel suo complesso;
 - b) Promuovere iniziative per favorire l'adozione di norme tese a rafforzare la famiglia ed a proteggere ognuno dei suoi membri;
 - c) Incentivare la formazione professionale, socio-culturale, etica e morale, scolare e sportiva di ogni membro della famiglia;
 - d) Facilitare i propri soci nelle attività di formazione attraverso incontri, seminari, congressi che contribuiscano ad una crescita dei valori necessari alla protezione e alla promozione della famiglia e dei suoi membri in qualsiasi ambito;
 - e) Promuovere iniziative a favore dello sviluppo dei valori e della dignità della persona umana così come riferito nel comma 1, lettera c);
 - f) Accrescere il prestigio dell'associazione mediante la realizzazione di congressi, assemblee, simposi e conferenze, anche tramite la pubblicazione di periodici, libri, video, ecc. nonché tutti quei mezzi possibili permessi dalle leggi vigenti;
 - g) Informare l'opinione pubblica con tutti i mezzi disponibili delle attività e ispirazioni proprie dell'Associazione;
 - h) Mantenere i contatti con tutti gli organismi, le associazioni e le istituzioni di carattere pubblico o privato, che siano in relazione con le tematiche della famiglia.
3. L'eventuale modifica degli articoli 2 e/o 4 comma 1 dello statuto, comporta ipso facto lo scioglimento dell'Associazione.

Capo II

I Soci

Articolo 5 Requisiti dei Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, di maggiore età, di buona condotta, che condividono gli scopi dell'Associazione e credono nell'importanza della famiglia e ne testimoniano i valori di cui è caratterizzata.
2. Possono essere soci anche Enti o Associazioni o Persone giuridiche purchè nella persona del proprio legale rappresentante o da altra persona specificatamente nominata dal Consiglio Direttivo di tali Enti o Associazioni o Persone giuridiche e purchè condividano gli scopi dell'Associazione e credano nell'importanza della famiglia e ne testimonino i valori di cui è caratterizzata.
3. I soci sono classificati in :
 - a) SOCI FONDATAI COSTITUENTI: quelli che risultano agli atti dell'assemblea costituente del 5 aprile 2006, e che in quella sede hanno espresso formalmente la volontà di fondare ed appartenere all'Associazione;
 - b) SOCI FONDATAI: quelli che presenteranno formalmente domanda di ammissione all'Associazione entro un anno dalla data di costituzione, cioè fino al 4 aprile 2007;
 - c) SOCI ORDINARI: quelli che presenteranno domanda di ammissione a decorrere dal 5 aprile 2007;
 - d) SOCI ONORARI: quelli che sono ammessi per particolari benemerienze, anche nell'aver sostenuto l'attività dell'Associazione o svolto attività a favore della stessa.
4. Oltre alla qualifica ai sensi del comma 3, ai soci che versano a favore dell'Associazione una somma superiore alla quota ordinaria è attribuita anche la qualifica di "SOSTENITORI".

Articolo 6

Ammissione dei Soci

1. L'ingresso nell'Associazione è volontario e libero. L'aspirante socio deve desideroso di cooperare per il raggiungimento degli scopi e finalità dell'Associazione.
2. L'aspirante socio deve inviare la richiesta di ammissione al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera circa l'accettazione delle domande entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta di ammissione.
3. In caso di non ammissione, l'aspirante socio potrà presentare ricorso, entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla notifica di non ammissione, al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso.
4. Le iscrizioni dei nuovi soci hanno efficacia dopo sei mesi dalla richiesta di ammissione.
5. I soci, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento di una quota al momento dell'iscrizione all'Associazione e annualmente al versamento di una quota associativa. Le quote associative annuali devono essere versate entro il 30 giugno di ogni anno. In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non potrà richiedere il rimborso della quota associativa già versata.
6. La partecipazione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto alle quote di cui al comma 5 ed agli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in sede straordinaria ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. c).

Articolo 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, volontario, spontaneo e gratuito. Impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi secondo le competenze statutarie.
2. Gli associati devono in particolare:
 - a) Contribuire personalmente alla realizzazione delle finalità e scopi dell'Associazione con le modalità decise dagli organi competenti. Gli associati sono tenuti al rispetto delle decisioni assunte dagli organismi associativi, anche coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati contrari o si siano astenuti dal voto;
 - b) Mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) Partecipare diligentemente alle attività dell'Associazione, salvo impedimenti debitamente giustificati;
 - d) Far conoscere all'Associazione qualsiasi situazione lesiva della dignità della famiglia;
 - e) Comunicare al Consiglio Direttivo qualsiasi circostanza di cui si è venuti a conoscenza relative a questioni che inficiano il buon nome o il prestigio dell'Associazione;
 - f) Comunicare alla Segreteria eventuali cambi di residenza o domicilio o di indirizzo di posta elettronica;
 - g) Contribuire nella corretta gestione dei progetti e dei relativi documenti evidenziando, in modo corretto e preciso, i dati affinché l'Associazione possa conseguentemente elaborare proposte e studi;
 - h) Tenere una corretta condotta nei locali dell'Associazione; in particolare nel parlare e nelle attività svolte. Inoltre i soci sono tenuti ad una scrupolosa attenzione nel conservare e mantenere gli arredamenti, i luoghi ricreativi, i libri, le riviste e tutti gli altri oggetti di proprietà dell'Associazione;
 - i) Evitare abuso di alcool, consumo di sostanze stupefacenti, frasi disoneste e ingiuriose e qualunque altro tipo di attività contrastante con i fini propri dell'Associazione.
3. Ciascun socio ha diritto in particolare:
 - a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) A partecipare all'Assemblea purché in regola con il pagamento della quota associativa;
 - c) Ad essere eletto negli organi sociali;
 - d) A consultare il libro verbale delle Assemblee;
 - e) A consultare i bilanci dell'Associazione, sia quello consuntivo che quello preventivo, nei 15 (quindici) giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria.
4. I soci non hanno diritto ad alcun compenso per le attività prestate se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente dimostrate e se autorizzate dal Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci per tutte le delibere adottate dall'Assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.
6. L'Associazione assicura gli aderenti attivi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (L.266/91 – Art.4).

Articolo 8

Perdita della Qualifica di Socio

1. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
 - a) Per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno sociale;
 - b) Per decadenza, nei casi previsti dalla legge;
 - c) Per decesso;
 - d) Per mancato versamento al 30 giugno della quota associativa annuale. I soci che hanno perso la loro condizione per questo motivo, potranno essere riammessi dal Consiglio Direttivo sanando la loro posizione;
 - e) Per il venir meno delle condizioni e circostanze personali che hanno motivato l'appartenenza all'Associazione;
 - f) Per comportamento contrastante, a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
 - g) Per produzione di danni morali o materiali recati all'Associazione;
 - h) Per violazione degli obblighi statutari e regolamentari, nonché di quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell'Associazione.
2. Il socio deve sempre essere preventivamente avvisato dal Consiglio Direttivo sui motivi dell'eventuale esclusione mediante lettera raccomandata; entro 15 giorni dalla notifica della lettera può presentare osservazioni scritte al Consiglio Direttivo.
3. Le delibere di esclusione sono adottate dal Consiglio Direttivo e devono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata. Contro tali delibere è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Entro 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso il Collegio dei Probiviri dovrà darne risposta sia al ricorrente che, per conoscenza, al Consiglio Direttivo.
4. I soci esclusi potranno chiedere di essere riammessi all'Associazione decorso almeno un anno dall'esclusione. Il Consiglio Direttivo, previa attenta verifica sia dei motivi che hanno portato all'espulsione sia delle nuove condizioni dell'istante, può deliberare la riammissione nell'Associazione.

Articolo 9

Albo dei Soci Defunti

1. E' istituito "l'Albo dei Soci Defunti", per mantenere vivo il ricordo di coloro che già membri dell'Associazione sono deceduti.

Articolo 10

Registro dei Collaboratori

1. Il Consiglio Direttivo può istituire appositi registri ove possono essere iscritti i Collaboratori, ossia persone, o Enti o Associazioni o Persone giuridiche, non associati che manifestano, anche saltuariamente, sostegno, collaborazione o comunque interesse per le iniziative dell'Associazione, che

vogliono in qualsiasi modo dare il proprio contributo personale, o istituzionale, a favore delle attività dell'Associazione senza esserne membri.

2. I Collaboratori possono essere iscritti negli appositi registri su loro richiesta a cura del Segretario previo assenso del Consiglio Direttivo.
3. I Collaboratori non sono soggetti al versamento di alcun contributo obbligatorio a favore dell'Associazione.

Capo III

Organi Sociali

Articolo 11 Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) Il Collegio dei Probiviri;
 - f) Le Commissioni;
 - g) I Comitati Operativi;
 - h) I Delegati Regionali e/o Provinciali.
2. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute se previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, o dal Presidente per spese urgenti e indifferibili, e debitamente documentate.

Articolo 12 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un voto. Non è ammessa la delega di voto.
2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
3. L'Assemblea può essere convocata in sede ordinaria e straordinaria:
 - a) Per decisione del Consiglio Direttivo;
 - b) Su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei soci fondatori costituenti e fondatori, nel loro insieme;
 - c) Su richiesta di almeno un quinto (1/5) di tutti i soci nel loro insieme.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera b) e c) del presente articolo, le richieste devono essere indirizzate al Presidente con l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni mediante:

- a) Invito a tutti i soci comunicato dal Segretario per lettera o per posta elettronica, con l'indicazione della data, orario, luogo e degli argomenti all'ordine del giorno;
- b) Affissione, a cura del Segretario, nella sede sociale di un apposito avviso.

Articolo 14

Costituzione e Delibere dell'Assemblea

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con qualsiasi numero di soci presenti.
2. L'Assemblea in sede straordinaria è costituita validamente in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quinti (3/5) di tutti i soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con qualsiasi numero di soci presenti.
3. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 60 minuti per l'assemblea ordinaria; almeno 6 giorni e non oltre 14 giorni per l'assemblea straordinaria.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, da uno dei due Vice Presidenti ed in caso di assenza anche di questi, dal socio più anziano della Associazione presente in Assemblea.
5. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da un socio designato dal Presidente dell'Assemblea.
6. L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.
7. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente dell'Assemblea.
8. Le delibere assembleari devono essere conservate per iscritto in apposito libro dei verbali tenuto dal Segretario. Le delibere devono recare la firma congiunta del Presidente dell'Assemblea e del Segretario dell'Assemblea.
9. Le delibere dell'Assemblea obbligano tutti soci anche se assenti, contrari o astenuti dal voto.

Articolo 15

Forma di votazione in Assemblea

1. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente dell'Assemblea o su richiesta della metà più uno dei presenti la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Articolo 16

Competenze dell'Assemblea

1. All'Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a) Deliberare, previa relazione o proposta del Consiglio Direttivo, sulle attività svolte o da svolgere nei settori di interesse dell'Associazione;
 - b) Deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
 - c) Censurare la gestione del Consiglio Direttivo, delle Commissioni, dei Comitati Operativi, del Presidente e di qualsiasi membro degli stessi organi;
 - d) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Proviviri;
 - e) Discutere e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno 2007;
 - f) Fissare, entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2007, per l'anno sociale successivo, le quote di ammissione ed i contributi annuali associativi; nel caso non vengano fissate nuove quote entro tale data si intendono confermate quelle dell'anno precedente;
 - g) Approvare i regolamenti di cui all'articolo 34 proposti dal Consiglio Direttivo;

- h) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua consultazione o approvazione dal Consiglio Direttivo o dai soci nei casi di cui all'articolo 12, comma 3, lett. b) e c).
2. All'Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione su richiesta di almeno tre quarti (3/4) di tutti i soci;
 - b) Deliberare sull'acquisto o cessione di beni di rilevante entità;
 - c) Deliberare su eventuali contributi economici straordinari a carico dei soci;
 - d) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dai soci nei casi di cui all'articolo 12, comma 3, lett. b) e c).
 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, l'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, può apportare modifiche allo Statuto con i voti favorevoli di almeno i due terzi (2/3) dei soci presenti.

Articolo 17

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo può essere composto da un numero minimo di 12 fino ad un massimo di 18 soci, eletti per la prima volta all'atto costitutivo e successivamente nominati dall'Assemblea ordinaria. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deciso dall'Assemblea ordinaria.
2. In particolare il Consiglio è composto da:
 - a) Presidente;
 - b) 2 Vice Presidenti, dei quali uno con incarico di Consigliere per il coordinamento regionale;
 - c) Direttore Esecutivo;
 - d) Segretario;
 - e) Tesoriere;
 - f) Consigliere per il coordinamento interno;
 - g) Consigliere per il coordinamento legale;
 - h) Consigliere per il coordinamento amministrativo;
 - i) Consigliere per i rapporti istituzionali e stampa;
 - j) Consigliere per le relazioni promozionali;
 - k) Consigliere per le problematiche familiari.
3. L'Assemblea assegna direttamente a 9 dei soci eletti le funzioni di cui al comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), h). Agli altri consiglieri eletti il Consiglio Direttivo assegna le funzioni di cui al comma 2, lett. i) j), k), e/o altre che eventualmente riterrà opportune.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede ad assegnare l'incarico ricoperto ad altro componente dello stesso Consiglio fino alla sua scadenza. Ove decadano oltre la metà dei membri, l'Assemblea dovrà provvedere alla sostituzione integrale del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) Deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
 - b) Assumere tutte le iniziative opportune e funzionali per la gestione dell'Associazione;
 - c) Amministrare e gestire ogni risorsa economica e patrimoniale dell'Associazione secondo le sue finalità, sia che esse derivino da contributi e quote associative, da qualsivoglia attività economica occasionale, da offerte o da contributi vari o specifici, da qualsiasi altra provenienza purchè finalizzata all'Associazione e purchè lecita secondo le leggi vigenti, nonché da donazioni o lasciti da parte di enti o privati;
 - d) Deliberare contributi o donazioni ad altre associazioni che abbiano le stesse finalità;
 - e) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività dell'Associazione;

- f) Approvare piani e/o progetti esecutivi proposti dal Direttore Esecutivo o dagli altri membri del Consiglio;
 - g) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
 - h) Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dall'Assemblea;
 - i) Deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
 - j) Nominare i soci Onorari;
 - k) Proporre i regolamenti all'Assemblea;
 - l) Nominare Commissioni esecutive di piani e/o progetti, consultive, e/o di studio;
 - m) Nominare una apposita commissione elettorale almeno 60 giorni prima delle elezioni delle cariche associative, composta da almeno 3 soci non membri del Consiglio Direttivo, che ha il compito di verificare le disponibilità alle candidature e di predisporre una o più liste di candidati;
 - n) Verificare ogni anno gli elenchi dei soci, anche al fine di accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione e prendere gli eventuali ed opportuni provvedimenti;
 - o) Istituire i registri dei Collaboratori;
 - p) Vigilare e relazionare ad ogni Assemblea sulla situazione economica e finanziaria dell'Associazione;
 - q) Deliberare l'esclusione dei soci e l'eventuale loro riammissione;
 - r) Nominare i Delegati Regionali e/o Provinciali;
 - s) Nominare i componenti dei Comitati Operativi (ai quali possono appartenere anche persone del Consiglio Direttivo) indicandone il numero, definire le loro funzioni, i loro ambiti operativi, i limiti di autonomia, i necessari rapporti che devono intercorrere con il Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo nomina propri rappresentanti nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.
 3. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività necessarie e funzionali per il raggiungimento delle finalità ed obiettivi dell'Associazione.

Articolo 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, o comunque ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente, il Direttore Esecutivo o quando lo richiedono almeno tre componenti.
2. Tutti i componenti del Consiglio hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni, salvo fondate giustificazioni. In caso di tre assenze ingiustificate il membro decade dall'incarico di componente del Consiglio Direttivo previa decisione dello stesso Consiglio.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate, almeno 7 giorni prima per scritto o per posta elettronica a cura del Segretario, con l'indicazione della data, orario, luogo e degli argomenti all'ordine del giorno e con l'affissione di un avviso nella sede.
4. Le riunioni possono essere convocate per urgenti o gravi motivi dai soggetti di cui al comma 1 anche con due giorni di anticipo mediante posta elettronica o telegramma.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 5 (cinque) dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti, ovvero, in assenza anche di costui, dal Direttore Esecutivo; in ultima ipotesi da un consigliere designato dai presenti.
6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale sempre il voto di colui che presiede.
7. Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni, quando lo ritiene opportuno, anche soggetti non appartenenti al Consiglio Direttivo, siano essi membri degli altri organi dell'Associazione, soci, collaboratori o persone non associate, che vi partecipano senza diritto di voto.

Articolo 20

Presidente

1. Il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 17, è il Presidente dell'Associazione e la dirige e rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione, in particolare per il raggiungimento degli obiettivi e finalità dell'Associazione, e del buon andamento degli affari sociali.

3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia verso i soci che nei confronti di terzi.
4. Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente dirige l'attività del Consiglio Direttivo secondo gli indirizzi e le direttive adottate dall'Assemblea.

Articolo 21 Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sono due. Ad un Vice Presidente è demandato l'incarico di Consigliere per il coordinamento regionale. Il Vice Presidente più anziano esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o improvviso impedimento di quest'ultimo. In caso di ulteriore assenza del Vice Presidente più anziano le funzioni saranno assolte dall'altro Vice Presidente.

Articolo 22 Direttore Esecutivo

1. Il Direttore Esecutivo sovrintende alle delibere del Consiglio Direttivo, ne cura la gestione e l'attuazione.
2. Il Direttore Esecutivo propone al Consiglio Direttivo piani e/o progetti e le relative modalità di esecuzione.
3. Il Direttore Esecutivo coordina e vigila sulla esecuzione dei piani e/o progetti, anche se curati dalle apposite commissioni nominate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. f).

Articolo 23 Segretario

1. Il Segretario svolge tutte le attività di Segreteria dell'Associazione e del Consiglio Direttivo e quelle ad esso attribuite dal presente Statuto; in particolare redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nella realizzazione delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'Associazione.
2. Il Segretario, in particolare, cura la tenuta del libro dei soci, del libro verbale dell'Assemblea dei Soci, del libro verbale del Consiglio Direttivo e dell'albo dei soci defunti. Cura altresì l'aggiornamento del libro dei soci e del registro dei collaboratori.
3. Al Segretario vengono assegnati i compiti di conservare i dati anagrafici e gli elenchi dei soci e dei collaboratori o di quanti altri possono entrare in contatto con l'Associazione ed esserne interessati, seguendo le disposizioni di legge necessarie riguardanti la tutela della privacy secondo la legislazione vigente.

Articolo 24 Tesoriere

1. Il Tesoriere, avvalendosi della collaborazione del Consigliere per il coordinamento amministrativo, tiene la contabilità dell'Associazione, in particolare:
 - a) Collabora con il Presidente ed il Direttore Esecutivo per quanto concerne gli aspetti economici e finanziari dell'Associazione ed il reperimento di fondi per il sostegno delle attività;
 - b) Relaziona al Consiglio Direttivo circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione;
 - c) Predisponde, accompagnati da apposita relazione, il bilancio consuntivo e preventivo da presentare, previa approvazione del Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei Soci;
 - d) Cura la gestione e la contabilità della cassa;
 - e) Controlla gli aspetti economici dei piani e/o progetti dell'Associazione anche quando eseguiti dalle commissioni;

- f) Controlla gli aspetti economico-finanziari delegati dal Consiglio Direttivo ai Comitati Operativi;
- g) Cura e tiene l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione;
- h) Custodisce i fondi dell'Associazione.

Articolo 25

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo della gestione dell'Associazione è rimesso al Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. d).
2. In particolare il Collegio deve redigere annualmente la propria relazione relativamente ai bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo e vigilare sul corretto impiego del patrimonio sociale.
3. Il Collegio è formato da tre componenti, che devono essere scelti fra i soci non membri del Consiglio Direttivo ed elegge al suo interno il Presidente.
4. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 26

Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. d).
2. Il Collegio è composto da tre soci non componenti del Consiglio Direttivo, ed è competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci e l'Associazione o fra i soci tra di loro.
3. Il Collegio decide operando come compositore delle controversie e senza formalità di rito. Le decisioni del Collegio sono inappellabili.
4. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 27

Le Commissioni

1. Le Commissioni esecutive di piani e/o progetti, consultive e/o di studio, sono strutture dell'Associazione, nominate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. l), poste sotto la diretta responsabilità del Direttore Esecutivo. Possono essere composte da soci e collaboratori.
2. Le Commissioni esecutive sono strumenti di esecuzione dei piani e/o progetti e di attuazione delle direttive dell'Associazione. Possono essere create una o più Commissioni con le stesse finalità e compiti.
3. Le Commissioni consultive e di studio analizzano e approfondiscono le varie problematiche relative alle tematiche oggetto dell'attività dell'Associazione, elaborano documenti e proposte per il Consiglio Direttivo o l'Assemblea dei Soci per agevolare e contribuire all'adozione di opportune decisioni. Tutte le proposte elaborate devono essere presentate al Direttore Esecutivo che provvederà a illustrarle al Consiglio Direttivo o all'Assemblea. Le proposte delle Commissioni non vincolano le decisioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.
4. Le Commissioni hanno piena autonomia per definire le metodiche di lavoro e le priorità da assumere;
5. Le Commissioni svolgono tutte le attività necessarie e funzionali all'esecuzione dei piani e/o progetti loro affidati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 28

Comitati Operativi

1. I Comitati Operativi sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il loro compito è di gestire le attività loro destinate dal Consiglio nell'ambito amministrativo, quale la cura e la gestione della sede, o di altre attività similari.

2. All'interno dei Comitati Operativi saranno eletti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere del Comitato, i quali dovranno rendere conto, secondo le indicazioni ricevute, al Consiglio Direttivo.
3. I Comitati Operativi hanno piena autonomia per gestire e amministrare i compiti loro assegnati;
4. I Comitati Operativi svolgono tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione loro affidata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 29

Delegati Regionali e/o Provinciali

1. I Delegati Regionali e/o Provinciali sono soci dell'Associazione incaricati di promuovere l'Associazione stessa nel loro ambito Regionale e/o Provinciale.
2. I Delegati Regionali e/o Provinciali possono essere incaricati di costituire, sul territorio di loro competenza, Commissioni operative, ciascuna composta da tre membri, per la realizzazione delle attività associative e dei piani e/o progetti dell'Associazione, in attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.
3. I Delegati Regionali e/o Provinciali svolgono tutte le attività necessarie e funzionali per realizzare gli incarichi loro affidati dal Consiglio Direttivo.
4. I Delegati Regionali e/o Provinciali sono nominati dal Consiglio Direttivo. La loro nomina deve essere approvata nella prima Assemblea ordinaria utile.

CAPO IV

Finanze e Patrimonio

Articolo 30

Entrate dell'Associazione

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) Quota di iscrizione da versare all'atto di ammissione all'Associazione da parte dei nuovi soci;
 - b) Contributi annuali ordinari ed eventuali contributi straordinari da parte dei soci;
 - c) Versamenti volontari degli associati;
 - d) Contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
 - e) Contributi di privati siano essi persone fisiche o giuridiche;
 - f) Contributi e/o finanziamenti dello Stato, di enti o organismi pubblici, privati, nazionali, internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di progetti e attività specifiche;
 - g) Sovvenzioni, donazioni, legati o lasciti di terzi o associati;
 - h) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - i) Entrate derivanti da attività commerciali produttive marginali dell'Associazione;
 - j) Redditi derivanti dal patrimonio mobiliare e immobiliare;
 - k) Redditi derivanti da attività dell'Associazione.

Articolo 31

Divieto di Distribuzione degli Utili

1. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

CAPO V

Norme Finali e Generali

Articolo 32 Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia dalla data del 5 aprile 2006 fino al 31.12.2006.

Articolo 33 Scioglimento e Liquidazione

1. In caso di scioglimento l'Assemblea designa uno o più liquidatori e prevede la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che non siano in contrapposizione con i fini dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diverse previsioni di legge.

Articolo 34 Regolamenti Interni

1. Possono essere emanate norme per la disciplina delle Commissioni istituite, per regolare il funzionamento interno dell'Associazione, e per l'esecuzione del presente statuto, con regolamenti da adottare da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 35 Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge.